



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MEMMO ANDREA, Presidente
TOSI SERGIO MARIO, Relatore
TOMMASI RAFFAELA, Giudice

in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [REDACTED] depositato il 08/01/2025

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

Salvatore Ponzo - PNZSVT80R18L419T

ed elettivamente domiciliato presso salvatoreponzo@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce

elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Ag. entrate - Riscossione - Lecce

elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Comune di Lecce - Via Rubichi 13 73100 Lecce LE

elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	RADIODIFFUSIONI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.	[REDACTED]	TARSU/TIA 2012

a seguito di discussione [REDACTED] **e visto il dispositivo** [REDACTED] **depositato il 25/03/2025**

Svolgimento del processo

[REDACTED] ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli in data [REDACTED] dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in riferimento a n. 15 cartelle di pagamento emesse dallo stesso agente della riscossione e 4 avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate per i seguenti motivi: [REDACTED]

[REDACTED] Ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità dell'intimazione opposta e l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento sottese e, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi, vinte le spese.

Si sono costituite in giudizio, con separate memorie di controdeduzioni:

l'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha dedotto la rituale notifica delle cartelle di pagamento, a cui ha fatto seguito, per alcune di esse, la notifica di ulteriori intimazioni di pagamento, atti tutti non tempestivamente impugnati dal contribuente, con conseguente decadenza di qualsivoglia eccezione, compresa quella della prescrizione dei crediti, maturata precedentemente alla loro notifica ed effetto interruttivo dell'ulteriore corso della prescrizione, trovando applicazione il termine decennale per i tributi erariali e quello quinquennale per i tributi locali;

l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Lecce, che hanno dedotto la rituale notifica degli avvisi di accertamento relativi ai tributi di rispettiva competenza ed il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure formulate dal ricorrente, inerenti attività devolute alla competenza dell'agente della riscossione;

Le parti resistenti hanno concluso chiedendo la reiezione del ricorso, vinte le spese.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.3.2025.

Motivi della decisione

I motivi proposti possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei termini che seguono.

1. Va anzitutto osservato che, contrariamente a quanto dedotto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, non si rinviene nel fascicolo telematico di parte la prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. [REDACTED], che avrebbe riguardato tutte le cartelle ed avvisi di accertamento dei quali il ricorrente ha lamentato l'omessa notifica e che sarebbe stata l'ultima in ordine di tempo, a precedere la notifica dell'intimazione di pagamento [REDACTED], impugnata in questo giudizio.

Nel fascicolo telematico dell'agente della riscossione si rinvencono, invece, le prove delle notifiche delle ulteriori intimazioni di pagamento menzionate nelle controdeduzioni, anch'esse eseguite in data antecedente a quella in cui è nata in questo giudizio e se esattamente:

[REDACTED]

2. Ebbene, poichè i suddetti atti di intimazione *medio tempore* notificati sono espressivi delle pretese fiscali relative alle cartelle ai quali gli stessi fanno riferimento, l'avviso di intimazione del 2024, come detto il solo ad essere stato impugnato dal ricorrente, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, co.3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti a li atti precedenti che avrebbero dovuto essere fatti valere con la loro impugnazione. In particolare [REDACTED]

[REDACTED]

Per costante orientamento della Corte nomofilattica condiviso dal Collegio in tema di contenzioso tributario [REDACTED]



[REDACTED]

5. Ne discende che

[REDACTED] per nessun tributo è interamente decorso il relativo termine di prescrizione, a differenza dei interessi e sanzioni il cui credito è estinto per prescrizione eccetto che per le cartelle

[REDACTED] in relazione alle quali, oltre che per il tributo, nemmeno per le sanzioni ed interessi è decorso il termine di prescrizione.

6. La reciproca soccombenza integra giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti per interessi e sanzioni oggetto delle cartelle di aumento e dei avvisi di accertamento impugnati eccetto che per le cartelle n. [REDACTED]

[REDACTED] compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Lecce, il 24.3.2025.

Il magistrato trib. est.
Dr. Sergio Mario Tosi

Il presidente
Dr. Andrea Memmo